



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma – Via IV Novembre 114 – P.I. e C.F. 80057570584 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno) il 13/09/1952, autorizzato alla stipula del presente atto

e

il **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.** (GSE nel seguito) con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n° 92 - 00197, capitale sociale di Euro €26.000.000 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al numero 918934, codice fiscale e Partita Iva 05754381001, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato, dott. Nando Pasquali.

(di seguito : **le Parti**)

Premesso che

- il GSE è una società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e del D.P.C.M. 11 maggio 2004, che ha assunto un ruolo di rilevanza pubblica rivolto, tra l'altro, nella gestione, promozione e incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione in Italia, che esercita secondo gli



indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico e le disposizioni fomite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico;

- al GSE, capogruppo delle società Acquirente Unico S.p.A. (AU), Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) e Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE), sono stati affidati compiti strategici nello sviluppo del sistema energetico nazionale;
- in particolare, RSE sviluppa le attività di ricerca nel settore elettrico ed energetico, con specifico riferimento ai progetti strategici nazionali, di interesse pubblico generale, finanziati con il fondo per la ricerca di sistema;
- l'attività di incentivazione del GSE non si limita semplicemente all'erogazione di incentivi dell'energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione, ma presuppone e comporta:
 - i) una valutazione di natura ingegneristica delle caratteristiche dell'impianto, cui si aggiunge una valutazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di natura legale previsti dalla normativa di riferimento;
 - ii) la realizzazione di verifiche documentali e di ispezioni e controlli sugli impianti, in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del Decreto 31 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico ("Decreto Controlli") che disciplinano i controlli e le sanzioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- il GSE fornisce Servizi specialistici in campo energetico che riguardano le seguenti materie:
 - promozione, diffusione e sviluppo delle fonti rinnovabili e della cogenerazione;
 - meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti cogenerativi, ivi incluse le modalità e le condizioni di accesso agli stessi;
 - efficienza energetica, in particolare tramite il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili;

- la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, fissa gli obiettivi nazionali obbligatori in termini di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul Consumo Finale Lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
- al GSE, in base al decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28, di recepimento della direttiva 2009/28/CE, sono stati assegnati molteplici compiti in tema di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, tra cui, tra gli altri, la gestione dei meccanismi di incentivazione ed il monitoraggio statistico delle energie rinnovabili nei tre settori elettricità, calore e trasporti;
- i decreti interministeriali del 28 dicembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, hanno dato attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28, relativamente al potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi e all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 1395/23, dal Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, dal decreto legislativo luogotenenziale n.382/1944 e dal DPR n.169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia;
- il CNI, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale a livello nazionale degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, che ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di esprimere pareri e proposte di legge riguardanti le molteplici attività oggetto della professione di Ingegnere;



- i compiti istituzionali del CNI contemplano, tra l'altro, : la tenuta dell'Albo unico nazionale degli iscritti ; la disciplina regolamentare dell'obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione ; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale;
- il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'Ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'Ingegnere nei processi d'evoluzione tecnica e di sviluppo economico e sociale ;
- il GSE e il CNI ravvisano l'opportunità di promuovere la ricerca scientifica, tecnologica e ingegneristica, anche attraverso attività di formazione degli addetti;
- il GSE e il CNI, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore energetico e della relativa applicazione;

tanto premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1 – Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:
 - nella presente Convenzione;
 - in eventuali atti esecutivi ulteriori che costituiranno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente alle seguenti attività:
 - a. l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di consultazione nella definizione delle regole applicative, in capo al GSE, che regolamentano i settori della produzione fotovoltaica, dei certificati bianchi, del conto termico, della cogenerazione e di confronto sull'interpretazione delle relative normative applicative;
 - b. l'organizzazione di seminari, dibattiti ed eventi, nonché di corsi di formazione tecnica e normativa, rivolti sia agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri sia al personale tecnico del GSE, nell'ambito delle tematiche dell'efficienza energetica, del monitoraggio della disciplina, delle fonti rinnovabili e delle politiche energetiche europee;
 - c. la valorizzazione del patrimonio informativo attraverso l'istituzione, da parte del GSE, di un canale dedicato a favore del CNI e la possibilità di veicolare, tramite i rispettivi siti Internet, le pubblicazioni ed i Convegni di ciascuna delle Parti ;
 - d. il riconoscimento di crediti formativi (obbligatori per l'aggiornamento professionale degli iscritti all'Ordine) sulla formazione specialistica erogata ai tecnici del GSE, iscritti all'albo degli Ingegneri, anche quando non è direttamente svolta dal CNI, secondo criteri, tempi e modalità da individuarsi tramite accordi esecutivi successivi tra le Parti e nel rispetto del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNI ai sensi dell'art.7, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137.

Articolo 3 – Oggetto della Convenzione ed Atti esecutivi

1. Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione attraverso la redazione di specifici atti esecutivi.
2. Gli atti esecutivi dovranno indicare, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a. le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

- b. la durata delle attività e le modalità di esecuzione;
 - c. i Responsabili per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.
3. Gli atti esecutivi verranno stipulati secondo il sistema di deleghe vigente in relazione a ciascuna delle Parti.
 4. Eventuali modifiche e/o integrazioni agli atti esecutivi dovranno essere approvate e sottoscritte dalle Parti.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Le Parti si impegnano a concordare, entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, un programma di lavoro di dettaglio in merito alle specifiche tematiche e alle relative modalità operative di svolgimento delle attività di cui all’articolo 2.

Articolo 5 – Oneri finanziari e costi

1. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell’ambito dell’attività oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli atti esecutivi.

Articolo 6 – Durata e recesso

1. Il presente Protocollo d’Intesa entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione, ha validità sino al 31 dicembre 2017, e potrà essere rinnovato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo d’Intesa dandone preavviso all’altra Parte, in forma scritta, entro un termine di 3 (tre) mesi precedenti alla scadenza. In tal caso gli impegni già assunti dovranno essere portati a termine, salvo diverso accordo scritto.

Articolo 7 – Riservatezza dei dati

1. La documentazione e le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività sono da



considerarsi, salvo diverso accordo in forma scritta, confidenziali ; pertanto, saranno utilizzate esclusivamente per le finalità relative alla presente Convenzione e nell'ambito delle attività istituzionali di ciascuna Parte.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Protocollo si risolverà di diritto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile e penale.

Articolo 8 – Referenti del protocollo d'intesa / Comitato di coordinamento

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa viene costituito un Comitato di coordinamento costituito da 2 (due) referenti per il GSE e da 2 (due) referenti per il CNI., da individuarsi successivamente ad opera delle Parti. Sin da ora sono indicati come componenti : per il GSE, il Direttore della Divisione Gestione e Coordinamento Generale o un suo delegato e per il CNI il Consigliere responsabile dell'area "Energia" o un suo delegato.

Articolo 9 – Registrazione e foro competente

1. Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni.

Per qualunque controversia derivante dal presente Protocollo si dichiara competente il Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma lì,

Per il GSE S.p.A.

Per il CNI

Il Presidente e Amministratore Delegato

Il Presidente

Dott. Nando Pasquali

Ing. Armando Zambrano